

[Logout](#)[HOME](#) > [NEWS](#) > DL SEMPLIFICAZIONE: LA BOZZA INVIATA ALLA RAGIONERIA DELLO STATO

News

Leggi le news aggiornate!

14 LUG DL Semplificazione: la bozza inviata alla Ragioneria dello stato

By: Delfino & Partners spa Argomenti: DI Semplificazione , appalti

Pubblichiamo il testo del [D.L. "semplificazione" nella bozza dell'11 luglio](#) inviata alla Ragioneria dello Stato per la bollinatura.

CHI SIAMO

Delfino & Partners spa è uno studio professionale formato da dottori commercialisti e dottori in economia specializzato esclusivamente in enti pubblici e società pubbliche, in ambito Contabilità, Fiscale, Tributi, Personale, Societario, Controlli interni. Lo studio opera sul mercato, nelle sue forme evolutive, da 28 anni e dedica la parte principale della propria attività ai Comuni, in forma di service, consulenza, formazione, revisione contabile.

[CONTATTACI](#) >

CONTATTACI

amministrazione@pec.gruppodelfino.it

info@gruppodelfino.it



© Copyright 2020. All Rights Reserved.

[> Contattaci](#) [> Privacy](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;

RITENUTA altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, nonché di adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per

ART. 23

(Modifiche all'articolo 323 del codice penale)

1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale le parole “di norme di legge o di regolamento,” sono sostituite dalle seguenti: “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.

**TITOLO III MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA
DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

**CAPO I Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica
amministrazione**

ART.24

(Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali)

1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3-*bis*: 1) al comma 01, le parole “, lettere a) e b)” sono soppresse e dopo le parole
“identità digitale” sono aggiunte le seguenti: “e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis*”;
- 2) al comma 1-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente “Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-*quater* secondo le modalità fissate nelle Linee guida.”;
- 3) al comma 1-*quater*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-*bis* e 4-*bis*, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-*quater* anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio”;
- 4) al comma 3-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.”;

- 5) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: “4-*bis*. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-*bis*, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.”;
- 6) al comma 4-*quinquies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fino all’adozione delle Linee guida di cui all’articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*, e alla realizzazione dell’indice di cui all’articolo 6-*quater*, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-*ter*.”; b) all’articolo 6-*bis*:
- 1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nell’Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.”;
- 2) al comma 5, dopo le parole “collegi professionali” sono aggiunte le seguenti:
“nonchè le pubbliche amministrazioni”;
- c) all’articolo 6-*quater*:- 1) alla rubrica, dopo le parole “delle persone fisiche”, sono inserite le seguenti: “, dei professionisti” e dopo le parole “in albi” sono inserite le seguenti “, elenchi o registri”;
- 2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole “delle persone fisiche” sono inserite le seguenti: “, dei professionisti” e le parole “in albi professionali o nel registro delle imprese” sono sostituite dalle seguenti: “nell’indice di cui all’articolo 6-*bis*”; al secondo periodo, le parole “dell’Indice” sono sostituite dalle seguenti “del presente Indice”; in fine, è aggiunto il seguente periodo: “E’ fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all’articolo 6*bis*, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.”;
- 3) al comma 3, dopo le parole “domicili digitali” sono inserite le seguenti: “delle persone fisiche”;
- d) all’articolo 6-*quinquies*, comma 3, le parole “per finalità diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di

finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"; e) all'articolo 64:

- 1) al comma 2-ter, dopo le parole "per consentire loro" sono inserite le seguenti:
"il compimento di attività e";
- 2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole "avviene tramite SPID" sono aggiunte le seguenti: ", nonché tramite la carta di identità elettronica";
- 3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole "per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti", sono aggiunte le seguenti: ", nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica"; al secondo periodo, dopo le parole "L'adesione al sistema SPID" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica";
- 4) al comma 2-nonies, le parole "la carta di identità elettronica e" sono soppresse;
- 5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti: "2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.";

- 6) al comma 3-bis, dopo le parole "soggetti di cui all'articolo 2, comma 2," sono inserite le seguenti "lettere b) e c)" e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi *on-line*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera

a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi *on-line*.”;

f) all'articolo 64-*bis*:

- 1) al comma 1-*bis*, le parole “con il servizio di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole “con i servizi di cui ai commi 1 e 1-*ter*”;
- 2) dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti: “1-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

1-*quater*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

1-*quinquies*. La violazione dell'articolo 64, comma 3-*bis* e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.”;

g) all'articolo 65, comma 1:

- 1) alla lettera b), le parole “nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*novies*, nei limiti ivi previsti” sono sostituite dalle parole: “la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;”;
- 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-*bis*) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-*bis*;”;
- 3) alla lettera c-*bis*), il primo periodo è sostituito dal seguente: “ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-*bis*, 6-*ter* o 6-*quater* ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.”, e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*.”.

2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2021”;
- b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
- c) il comma 5 è abrogato.

3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è sostituito dal seguente: “7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d'identità elettronica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.”.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come introdotto dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

ART. 25

(Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)

1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole “conservatori di documenti informatici accreditati” sono sostituite dalle seguenti “soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)”;
- b) all'articolo 29:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Qualificazione dei fornitori di servizi”;
 - 2) al comma 1, al primo periodo, le parole “o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64” sono soppresse e il secondo periodo è soppresso;